

Grumolo delle Abbadesse 29 maggio 2024

Oggetto: La trasparenza nella Pubblica Amministrazione e implicazioni sulla protezione dei dati personali

Le pubbliche amministrazioni e le società alle medesime equiparate, secondo una nozione allargata di Pubblica Amministrazione “a geometrie variabili”, nell’esercizio del pubblico potere hanno l’obbligo di trasparenza.

Il principio di trasparenza impone all’amministrazione il dovere di agire correttamente e di rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio operato. Lo si riscontra principalmente nell’ambito del procedimento amministrativo e nelle procedure di evidenza pubblica.

La portata applicativa della chiarezza nell’esercizio del pubblico potere si riflette e talvolta si scontra però con i principi dettati dalla normativa che disciplina la protezione dei dati personali (Reg. UE n.2016/679). Lo scopo di questo articolo è quello di dare delle indicazioni pratiche alle Pubbliche Amministrazioni su come bilanciare le disposizioni sulla trasparenza con quelle della privacy.

Con l’adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti.

Gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza sono quelli, indicati principalmente nel decreto trasparenza (d.lgs 33/2013 e s.m.i), che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni. Comprendono, ad esempio: i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione; i dati sull’articolazione degli uffici, sulle competenze e sulle risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale; i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l’illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione dell’amministrazione (es. mediante l’organigramma); l’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi.

Le Pubbliche Amministrazioni non possono però pubblicare qualunque dato e informazione personale per finalità di trasparenza. Vale infatti la regola generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento.

È vietato, in particolare, diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il Garante ha più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

In concreto occorre poi anonimizzare il documento: non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell’interessato ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possono consentire l’identificazione anche a posteriori.

È necessario pertanto procedere ad una selezione dei dati da pubblicare (ad esempio di collaboratori, consulenti e commissari esterni) oscurando le informazioni presenti nei documenti pubblicati non direttamente connesse all’attività professionale, come, ad esempio, l’indirizzo di residenza, il numero di

AVV. PAOLA IMMERICINI
Via Roma 7 – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
C.F.MMRPLA74S53L840H – P.IVA03317770240
Recapito telefonico 349-6802081

cellulare e gli indirizzi di posta elettronica privati e il codice fiscale degli interessati, *ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità*”.

L’operato della Pubblica Amministrazione è soggetto al potere regolatorio ma anche sanzionatorio dell’Autorità Garante della Protezione dei dati personali. Per questo motivo è necessario adottare procedure che garantiscano l’osservanza delle normative speciali vigenti.

Avv. Paola Immerini

Per www.italiaius.it